



Imposta federale diretta
Imposta preventiva
Tasse di bollo

Berna, 1° luglio 2020

Documento di lavoro

Notifica diretta per mezzo posta secondo la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

Indice

1	Compendio	2
2	Competenza	2
3	Campo di applicazione della notifica diretta per mezzo posta secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa	2
3.1	Lo Stato partner ha formulato una riserva generale?	3
3.2	Campo di applicazione materiale	3
3.2.1	Si tratta di un documento per il quale è ammessa la notifica diretta per mezzo posta?.....	3
3.2.2	Il documento concerne un'imposta per la quale è consentita la notifica diretta?	3
3.3	Campo di applicazione temporale	4
3.3.1	Stati partner per i quali la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore prima del 1° gennaio 2018	4
3.3.2	Stati partner per i quali la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2018	5
4	Contatto	5

1 Compendio

Conformemente all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa» o «MAC»; RS 0.652.1), che la Svizzera ha ratificato il 26 settembre 2016 e che nei suoi confronti è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, una Parte può procedere direttamente per mezzo posta alla notifica di un documento a una persona che si trova sul territorio dell'altra Parte. Accordare il diritto ad uno Stato partner di notificare direttamente per mezzo posta dei documenti vale come assistenza per la notifica e quindi come forma d'assistenza amministrativa internazionale¹. Ne consegue che le disposizioni sull'assistenza amministrativa contenute nella Convenzione sull'assistenza amministrativa, soprattutto quelle relative ai periodi fiscali (art. 28 par. 6 e 7 MAC) e alle riserve (art. 30 MAC), sono applicabili anche alla notifica diretta per mezzo posta². Generalmente in questo contesto s'impone il rispetto del principio della reciprocità³, in virtù del quale la notifica diretta di documenti per mezzo posta è consentita solo nella misura in cui lo Stato notificante la autorizza a sua volta sul proprio territorio. La notifica diretta di documenti per mezzo posta è pertanto ammessa esclusivamente in presenza di un'autorizzazione reciproca e soltanto nel campo di applicazione materiale e temporale comune alle due Parti (cfr. al riguardo le spiegazioni seguenti).

L'allegato al presente documento di lavoro contiene una panoramica sulle possibilità di notifica diretta per mezzo posta conformemente alla Convenzione sull'assistenza amministrativa in relazione ad alcuni Stati partner e ad alcune imposte. Gli Stati partner possono modificare le loro riserve in qualsiasi momento. L'allegato verrà quindi aggiornato, qualora fosse necessario, e pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

2 Competenza

In linea generale, l'AFC è competente per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale⁴. Affinché anche altre autorità svizzere possano procedere alla notifica diretta per mezzo posta giusta l'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa o secondo le disposizioni equivalenti contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il legislatore svizzero ha creato *a posteriori* una norma legale di delega⁵. Da allora, i tribunali svizzeri e le autorità fiscali competenti secondo il diritto cantonale o comunale possono notificare direttamente per posta documenti a una persona che si trova in uno Stato estero, qualora la convenzione applicabile lo consenta⁶.

3 Campo di applicazione della notifica diretta per mezzo posta secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa

Come rappresentato qui di seguito, il campo di applicazione della notifica diretta per mezzo posta secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa deve essere esaminato a tre livelli.

¹ FF 2011 5587, in particolare pag. 5598; FF 2019 275, in particolare pag. 305, n. 2.4.1, e pag. 325, n. 4.3.

² FF 2019 275, in particolare pag. 325, n. 4.3.

³ Art. 30 par. 5 Convenzione sull'assistenza amministrativa; cfr. al riguardo anche: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), *ABC della diplomazia*, https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/Glossare-zurAussenpolitik/ABC-Diplomatie_it.pdf [consultato l'ultima volta il 15.06.2020].

⁴ Art. 2 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1).

⁵ Art. 2 cpv. 2 LAAF.

⁶ FF 2019 275, in particolare pag. 305, n. 2.4.1, e pag. 325, n. 4.3.

3.1 Lo Stato partner ha formulato una riserva generale?

La notifica diretta di documenti per mezzo posta rientra nel contenuto non vincolante della Convenzione sull'assistenza amministrativa e può essere esclusa in applicazione della riserva formulata secondo l'articolo 30 paragrafo 1 lettera e della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Pertanto si deve verificare se lo Stato partner ha formulato una simile riserva ed escluso la notifica diretta per mezzo posta sul suo territorio⁷. La Svizzera non ha formulato una riserva che escluderebbe la reciprocità.

3.2 Campo di applicazione materiale

3.2.1 Si tratta di un documento per il quale è ammessa la notifica diretta per mezzo posta?

Se non è stata formulata alcuna riserva generale contro la notifica diretta per mezzo posta, si deve verificare se la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia applicabile al documento in questione. In linea di massima, tutti i documenti ufficiali, in particolare quelli relativi a una procedura di tassazione o di riscossione nonché relativi a una procedura penale amministrativa o di ricorso, rientrano nel campo di applicazione materiale della Convenzione sull'assistenza amministrativa⁸. Nei documenti rientranti nella procedura di tassazione e di riscossione sono compresi in particolare anche i conteggi fiscali ordinari (ad es. i conteggi di rate, i conteggi di interessi moratori o i conteggi finali). In virtù di una riserva formulata dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 30 paragrafo 1 lettera b della Convenzione sull'assistenza amministrativa, i documenti ufficiali concernenti l'esecuzione di crediti fiscali (ad es. precetti esecutivi, domande di proseguimento dell'esecuzione, avvisi di pignoramento e domande di realizzazione) e di multe sono tuttavia esclusi. La notifica diretta di questi documenti per mezzo posta è quindi inammissibile per qualsiasi categoria di imposte.

3.2.2 Il documento concerne un'imposta per la quale è consentita la notifica diretta?

Inoltre, deve essere verificato se la Convenzione sull'assistenza amministrativa è applicabile all'imposta oggetto del documento in questione. Per la Svizzera, il campo di applicazione materiale della Convenzione sull'assistenza amministrativa include le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito e sugli utili, le imposte cantonali e comunali sulla sostanza così come le imposte federali, cantonali e comunali sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di sostanza, che vengono riscalate separatamente dall'imposta sul reddito o dall'imposta sugli utili⁹.

D'altro canto, la Svizzera ha escluso le seguenti «categorie d'imposta» dal campo di applicazione materiale della Convenzione sull'assistenza amministrativa¹⁰:

- *contributi obbligatori della sicurezza sociale dovuti alle amministrazioni pubbliche o a organismi di sicurezza sociale di diritto pubblico;*
- *imposte di altre categorie riscosse per conto di una Parte, ovvero:*
 - *imposte sulle successioni o sulle donazioni,*
 - *imposte sulla proprietà immobiliare;*
 - *imposte generali su beni e servizi, come le imposte sul valore aggiunto o le imposte sulle vendite;*

⁷ Le riserve sono consultabili elettronicamente all'indirizzo <https://www.coe.int/it/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/127/declarations> [consultato l'ultima volta il 15.06.2020].

⁸ Art. 17 par. 1 Convenzione sull'assistenza amministrativa; FF 2015 4613, in particolare pag. 4638; art. 22 par. 2 Convenzione sull'assistenza amministrativa; Commentario dell'OCSE relativo all'art. 1 par. 1 Convenzione sull'assistenza amministrativa emendata dal Protocollo del 2010, n. marg. 9 seg.

⁹ Art. 2 par. 1 lett. a cma i-iii Convenzione sull'assistenza amministrativa; art. 2 par. 1 lett. b cma i Convenzione sull'assistenza amministrativa.

¹⁰ Art. 2 par. 1 lett. b cma ii-iv Convenzione sull'assistenza amministrativa; cfr. al riguardo art. 30 par. 1 lett. a Convenzione sull'assistenza amministrativa; RU 2016 5059.

- *determinate imposte su beni e servizi come le accise;*
- *imposte sull'uso o sulla proprietà di veicoli a motore;*
- *imposte sull'uso o sulla proprietà di beni mobili altri che i veicoli a motore;*
- *qualsiasi altra imposta;*
- *imposte rientranti nella categoria «imposte di altre categorie», riscosse per conto di suddivisioni politiche o enti locali di una Parte.*

Per le imposte rientranti nelle categorie escluse non è consentita la notifica diretta per mezzo posta. Se il documento in questione non concerne un'imposta esclusa, va verificato se lo Stato partner interessato ha formulato ulteriori riserve¹¹. Per contro, queste riserve non sono prese in considerazione se lo Stato partner ha esplicitamente incluso nell'Allegato A della Convenzione sull'assistenza amministrativa un'imposta, la quale rientra di per sé in una categoria esclusa¹².

3.3 Campo di applicazione temporale

Infine, la notifica diretta di documenti per mezzo posta può avvenire soltanto se riguarda i periodi fiscali ai quali è applicabile la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Conformemente all'articolo 28 paragrafo 6, la Convenzione sull'assistenza amministrativa è in linea di principio applicabile alla Svizzera per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o dopo tale data. Il principio della reciprocità esige tuttavia che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia applicabile ai periodi fiscali in questione anche nello Stato partner.

Ai fini della verifica dei periodi fiscali interessati occorre quindi distinguere tra due gruppi di Stati partner.

3.3.1 Stati partner per i quali la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore prima del 1° gennaio 2018¹³

In linea di principio, per questo gruppo di Stati partner è possibile notificare direttamente per mezzo posta i documenti relativi ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o dopo tale data.

Eccezione (art. 28 par. 7 Convenzione sull'assistenza amministrativa): per i documenti relativi agli affari fiscali che implicano un atto intenzionale perseguibile in virtù del diritto penale svizzero la notifica diretta per mezzo posta è già ammessa per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2014 o dopo tale data¹⁴.

¹¹ Riguardo alla consultazione delle riserve formulate secondo l'art. 30 par. 1 lett. a Convenzione sull'assistenza amministrativa si veda la nota 7.

¹² Art. 30 par. 1 lett. a Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'allegato A dei vari Stati partner sono consultabili elettronicamente all'indirizzo <https://www.coe.int/it/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/127/declarations> [consultato l'ultima volta il 15.06.2020].

¹³ La data dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa nei confronti di ciascuno Stato partner è consultabile elettronicamente all'indirizzo http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf [consultato l'ultima volta il 15.06.2020].

¹⁴ La Svizzera ha formulato una riserva secondo l'art. 30 par. 1 lett. f Convenzione sull'assistenza amministrativa affinché la retroattività secondo l'art. 28 par. 7 Convenzione sull'assistenza amministrativa sia limitata ai tre anni che antecedono l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Svizzera (RU 2016 5059, in particolare pag. 5060).

3.3.2 Stati partner per i quali la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018¹⁵

Per questo gruppo di Stati partner in linea di principio è possibile notificare direttamente per mezzo posta i documenti relativi ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa nei confronti dello Stato partner o dopo tale data.

Eccezione (art. 28 par. 7 Convenzione sull'assistenza amministrativa): per i documenti relativi agli affari fiscali che implicano un atto intenzionale perseguibile in virtù del diritto penale svizzero la notifica diretta per mezzo posta è ammessa già per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2014 o dopo tale data¹⁶. Va tuttavia verificato se anche lo Stato partner ha formulato una riserva temporale¹⁷, che potrebbe ridurre la retroattività o annullarla completamente.

4 Contatto

Eventuali domande possono essere inviate via e-mail a sei@estv.admin.ch o per posta al seguente indirizzo:

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale SEI
Eigerstrasse 65
CH-3003 Berna

¹⁵ Cfr. nota 13.

¹⁶ Cfr. nota 14.

¹⁷ Riguardo alla consultazione delle riserve formulate secondo l'art. 30 par. 1 lett. f Convenzione sull'assistenza amministrativa si veda la nota 7.